

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 781}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAGLI MAURA, IOTTI LEONILDE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, COLONNA, CARUSO ANTONIO, FRACCHIA, BELARDI MERLO ERIASE, CECCHI, MOSCHINI, NESPOLO CARLA FEDERICA, BRANCIFORTI ROSANNA, MARCHI DASCOLA ENZA, PAGLIAI MORENA AMABILE

Presentata il 17 novembre 1976

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra Costituzione all'articolo 3 afferma l'uguaglianza e la « pari dignità » di tutti i cittadini senza distinzione di sesso.

Afferma anche (articolo 51) che « tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici... in condizioni di uguaglianza... ».

C'è un impegno della Repubblica, che non deve essere inteso in senso formale, a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese » (articolo 3, secondo comma).

Infine, all'articolo 4: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Questi ostacoli esistono, e in larga misura, nella organizzazione del lavoro nella società italiana di oggi.

Essi debbono essere rimossi per portare finalmente ad uguaglianza formale e sostan-

ziale i due sessi, sotto l'aspetto giuridico, economico, sociale.

Per quanto attiene in particolare al rapporto di lavoro della donna esso è caratterizzato dalla precarietà, che deriva soprattutto dalla non qualificazione delle lavoratrici, dalla loro esclusione da alcuni settori, dalla sottoutilizzazione in altri, dalla inferiore retribuzione: nel quadro più generale di uno sviluppo economico distorto in cui le donne possono sempre, e in ogni momento, essere ricondotte nell'ambito familiare.

Ciò determina continui flussi e riflussi di manodopera femminile nel ciclo produttivo, tali da portare ad una rotazione pari a 3 volte quelle dell'uomo.

Ad ogni crisi le donne sono le più esposte e la carenza di servizi sociali ampi e generalizzati rende ancora più debole questa loro condizione.

Oggi più di ieri tocchiamo con mano questa realtà: la crisi economica e sociale che il paese attraversa pone alla nostra attenzione la questione della utilizzazione

di tutte le risorse disponibili: materiali ed umane.

Né è pensabile uscirne con vecchi metodi e logori obiettivi di semplice ristrutturazione capitalistica nonché di ricomposizione di vecchi equilibri: che vorrebbe poi dire, relativamente alla riflessione che ci interessa, continuare a ritenere non necessaria una larga parte delle risorse umane: i giovani e le donne.

Il problema dell'occupazione, e di un'occupazione qualificata, delle ragazze ma anche delle donne non più giovanissime è problema che non può essere rinviato a tempi migliori.

O si invertono certi meccanismi e si aprono certi processi che consentano di guardare al domani con maggiore serenità oppure anche questa occasione di revisione critica e attenta del vecchio modello di sviluppo potrà essere perduta per le masse femminili.

A ciò sono indubbiamente necessari organici interventi di politica economica, una nuova organizzazione del lavoro e della società intera.

Tuttavia è possibile attraverso limitati e parziali momenti che si muovono in quella direzione aprire concrete possibilità di reinserimento nel lavoro per molte donne.

Ci pare che la presente proposta di legge possa essere intesa come contributo, sia pure modesto, che consente nuovi spazi di lavoro alle donne.

Il fattore che essa prende in esame è l'età, e la domanda che ci pare importante porci è questa: quale andamento assume la curva del tasso di attività femminile in funzione della età nel nostro e in altri paesi?

Nei paesi a capitalismo avanzato essa presenta un punto di massima intorno ai 25 anni, poi discende, quindi ritorna a valori più alti intorno ai 35, anche se mai a quelli precedenti.

Si tratta del famoso « cammello a due gobbe » che denuncia la non continuità del rapporto di lavoro della donna.

Vi è un periodo di abbandono del lavoro che coincide con il periodo della maternità.

Successivamente la donna si ripresenta sul mercato del lavoro e di solito trova una nuova occupazione.

Questo in particolare negli Stati Uniti d'America, ma anche in Francia, in Gran Bretagna, in Svezia, in Svizzera, in Canada.

Risulta cioè che nei paesi industrializzati due sono i momenti di attività professionale delle donne: intorno ai 20 e dopo i 35 anni. Questo secondo momento, che è un fatto nuovo rispetto al passato, fa la sua comparsa verso il 1950-'60. Crescono in questi anni le donne che lavorano in età tra i 35 e i 55 anni.

In Francia la percentuale di donne attive dai 40 ai 44 anni è passata dal 28 per cento (nel 1921) al 33,5 per cento (nel 1962).

Diversa è la situazione nei paesi socialisti dove la curva del lavoro femminile in funzione dell'età è simile a quella del lavoro maschile con la sola differenza di finire a 55 anni anziché a 60.

In Italia la situazione è completamente diversa. Non esiste un secondo rientro attorno ai 35 anni; la donna che è uscita dalla produzione generalmente non rientra; la sua professione da quel momento è « casalinga ». E se pure leggermente diversa, la curva della occupazione femminile nel terziario, non è tale da invertire la tendenza generale, che è quella di una caduta verticale del complesso della occupazione femminile. Se andiamo alla ricerca delle cause (indagini ISTAT sulle n.f.l del 1971) risulta che su 518.000 donne in età fra i 20 e i 29 anni espulse dal processo produttivo, negli ultimi anni, ben 224 mila hanno indicato nei « motivi di famiglia », la causa della loro « scelta », mentre solo 44 mila hanno ricondotto alla mancanza di lavoro, licenziamenti ed altre cause, l'uscita dalla loro condizione di lavoratrici extradomestiche. Su 271.000 donne, in età tra i 30 e i 39 anni, 194.000 hanno addotto motivi familiari contro 32.000 che hanno motivato con altre cause.

Il fatto che l'incidenza dei « motivi di famiglia » sia assai più rilevante nel 1° decennio, significa che il vero fatto determinante la « scelta » è la maternità, non tanto il lavoro domestico; una maternità intesa come fatto privato, laddove società e Stato sono latitanti.

Risulta inoltre che più elevato è il titolo di studio, minore è l'incidenza dei motivi familiari; e qui senz'altro rilevante è anche il reddito, di solito direttamente proporzionale all'istruzione, che consente di sopportare meglio i « costi » di servizi privati.

Appare dunque chiaro che la causa di fondo del ritorno alla vita domestica è la carenza di servizi sociali soprattutto (ma non soltanto) in relazione alla maternità.

Una volta esaurita la funzione di madre e di educatrice allorché cresce l'organizzazione autonoma della vita dei figli, la donna vorrebbe tornare a lavorare, sia nella produzione, come nella pubblica amministrazione, negli enti locali, negli ospedali, nella scuola, nel parastato e così via; o anche inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro.

Diversamente dalla donna francese e statunitense o di altri paesi europei non troverà un'occupazione. Il nostro « cammello a due gobbe » ne ha una sola: è un « dromedario »! In Italia una volta uscite dal lavoro extradomestico non si rientra più, sia per valutazioni discrezionali dell'impresa sia per la legislazione esistente nelle altre ipotesi, ricollegabili a quei settori del terziario ai quali si accede mediante pubblico concorso.

Ci riferiamo:

1) alla legge comunale e provinciale - testo unico del 1934, che all'articolo 221, tra i requisiti per essere nominato impiegato o salariato del comune prevede «... non aver superato l'età di anni 30 alla data del provvedimento che bandisce il concorso, ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, tale limite è elevato di 5 anni »;

2) allo statuto degli impiegati civili dello Stato legge 29 dicembre 1970, n. 1077, che per quanto riguarda l'età rimanda alla legge 10 gennaio 1957, n. 3, che all'articolo 2 così recita:

« età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 - gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono tuttavia ridurre il limite superiore.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

Le deroghe che ci interessano per tutte le fattispecie legislative considerate sono contenute nel regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che all'articolo 23 così recita:

« Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi, di nomine agli impieghi nelle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purché complessivamente non si superino i 45 anni ».

Succede che per superare i limiti previsti si faccia ricorso sempre più spesso all'invalidità civile, nonostante che esista una sentenza della Corte costituzionale che ne nega la validità, le amministrazioni decidono a discrezione, con grandi disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Va detto subito che non possono essere condivise le motivazioni che stanno a monte del regio decreto-legge del 1937 (legge del resto non certo concepita per favorire il rientro al lavoro delle donne, come si evince dalla relazione, ma dove la donna è presente solo indirettamente quale procreatrice dei figli alla « patria »!) e cioè concedere benefici alle famiglie numerose per incrementare la popolazione. E del resto oggi una tale finalità non troverebbe risponda nella nuova coscienza e nella cultura della popolazione, se mai l'ha trovata!

Il soggetto di quella legislazione era il capo-famiglia di famiglie numerose, non certo la donna. Riteniamo che i parametri previsti debbano essere riconsiderati alla luce della nuova coscienza e consapevolezza delle masse femminili e della società intera e confrontati insieme con i limiti massimi di età previsti dagli articoli 221 della legge comunale e provinciale e 2 della legge 10 gennaio 1957, n. 3.

Ci pare cioè necessaria una operazione di riequilibrio che sia nel solco del dettato costituzionale, atta cioè « a rimuovere quegli ostacoli » che di fatto hanno emarginato le donne dal lavoro e per ricondurre all'uguaglianza i due sessi.

E allora ci appare chiara l'esigenza di elevare il limite massimo di età che costituisce un impedimento reale per molte donne che vogliono riprendere il lavoro extradomestico.

In questo senso vanno gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, che, oltre a rispondere sia pure modestamente a questa offerta di lavoro, riconducono ad omogeneità i due diversi limiti (30 e 32 anni) della legislazione attualmente in vigore, che non pare abbiano motivo di esistere.

Inoltre, poiché è lo Stato inadempiente, e quindi responsabile della situazione creata, dovrà essere lo Stato a farsi carico di

una situazione di disuguaglianza e soggezione economica, e « promuovere » quelle condizioni che favoriscano il superamento della condizione non professionale della donna.

L'articolo 3 stabilisce il limite massimo di età, per ambo i sessi, per accedere ai concorsi ed alle selezioni in ordine alle assunzioni negli Enti economici e negli Istituti di credito di diritto pubblico.

La ragione per la quale viene avanzata questa proposta risiede nella esigenza di dare una normativa che contenga una qualche uniformità, nei settori richiamati, a fronte dell'esistenza di inspiegabili diversità ed a forme palesi di discriminazioni nelle assunzioni a danno delle donne.

Infatti allo stato attuale, la normativa interna dei vari Enti o istituti stabilisce il limite massimo per le assunzioni in fasce di età assai basse che vanno dai 23 ai 27-28 anni, e in questo ambito, per il personale femminile si considera non il limite massimo ma quello minimo della fascia.

In sostanza le donne possono accedere a queste fonti di occupazione non oltre il 23°-25° anno di età.

La questione è oggetto di dibattito, da anni, nelle organizzazioni sindacali, nelle associazioni femminili, nelle forze politiche. Sulla base di questa sensibilizzazione e della presa di coscienza delle anacronistiche valutazioni che hanno determinato questa situazione, alcuni consigli di amministrazione stanno rivedendo le normative interne per andare ad un elevamento dell'età e per eliminare le discriminazioni nei confronti del personale femminile.

In considerazione di questa realtà, e per le ragioni più generali, richiamate in tutta la prima parte di questa relazione, sembra assai pertinente dare, per legge, una normativa generale nazionale che metta i cittadini e le aziende su un piano di parità.

Con questa proposta di legge si agevola l'inserimento delle donne dai 30, 35 ai 40 anni nel lavoro dando loro la possibilità di realizzarsi professionalmente quando i figli ormai non hanno più bisogno di una presenza continua e più forte è il bisogno di esprimere la propria personalità.

La società recupera un contributo di lavoro, sociale, politico.

Riteniamo altresì opportuno (articolo 4), per questa operazione di riequilibrio, aboli-

re il punto a) dell'articolo 23 del regio decreto n. 1542, proprio perché non ha un fondamento rigoroso, ed è in palese contrasto con la nuova realtà culturale e politica del paese.

Ci sembra che aprire questa possibilità di reinserimento delle donne nel lavoro extradomestico dopo i 30 anni risponda a esigenze generali, oltre che specifiche, che sono per esempio l'utilizzazione di tutte le risorse umane e materiali: ed allora è impensabile un'inversione della tendenza negativa della situazione economica e sociale continuando a ipotizzare relegate nel lavoro domestico milioni di donne.

Né è pensabile che tutte — oggi — possano essere inserite nel processo produttivo.

L'inserimento, per niente automatico e spontaneo, dovrà essere graduale e di lungo periodo.

Per cui ipotizzare un ingresso qualificato delle masse femminili, oggi in condizione non professionale, in alcuni settori del terziario, nella ipotesi di un terziario a sua volta riqualificato e finalizzato alle riforme e ad un diverso sviluppo, non è cosa diversa dall'affermare la piena utilizzazione di tutte le risorse disponibili.

E, al contempo, vuole essere una risposta specifica alle casalinghe diplomate o laureate che vogliono lavorare, nel quadro generale della risposta da dare alla crisi.

È un fatto di notevole rilievo e interesse, per intendere tutta la portata del potenziale di lotta e di volontà di cambiare delle donne oggi, che a differenza di altre crisi, non si presenta una diminuzione della domanda ufficiale di lavoro.

La tendenza è esattamente opposta.

In Toscana, oggi, nelle liste di collocamento, in attesa di lavoro, la richiesta è aumentata del 30 per cento rispetto ad altri periodi di crisi.

La tendenza è generale su tutto il territorio nazionale: dal 31 per cento sul totale degli iscritti nel 1970, al 37 per cento del 1974.

La presente proposta di legge intende essere un modesto contributo nell'opera di rimozione di ostacoli formali e sostanziali che si frappongono ancora per un'autentica eguaglianza di sessi. È con questo intendimento che viene sottoposta all'attenzione e al contributo degli onorevoli colleghi, confidando nel loro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è così sostituito:

« non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso, ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, tale limite è elevato di 5 anni ».

ART. 2.

Il n. 2 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è così sostituito:

« età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni non possono ridurre tale limite. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

ART. 3.

Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può operare discriminazioni di sesso.

Il limite massimo non può essere inferiore al 35° anno di età.

ART. 4.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, come modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, è così sostituito:

« Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomine agli impieghi nelle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di anni 1 per ogni figlio vivente alla data della medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purché complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età ».

ART. 5.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.